

ACCORDO QUADRO

*disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per
l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. mm. ii.*

tra

la **Regione Siciliana**, in persona dell'Assessore per la Salute *pro tempore*, Avv. Ruggero Razza, giusto mandato alla sottoscrizione conferitogli con deliberazione della Giunta Regionale di Governo del 29 ottobre 2020, n. 483, da una parte,

e

le **Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo**, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia, in persona dei Magnifici Rettori *pro tempore*, giuste deliberazioni dei rispettivi C.d.A. di Ateneo, dall'altra;

richiamati

- il D.lgs. n. 517/1999 disciplinante i rapporti tra il S.S.N. e le Università degli Studi;
- il D.P.C.M. del 24 maggio 2001, rubricato "*Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra le Regioni e le Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517*";
- la legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università degli Studi, del personale accademico e reclutamento;

visti

- il Decreto Rettorale n. 3338/2020 adottato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo;
- il Decreto Rettorale n. 3189/2020 adottato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania;
- il Decreto Rettorale n. 2450/2020 adottato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina;
- la deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana del 29 ottobre 2020, n. 483;

premesse

- che nel quadro della leale collaborazione che informa i rapporti tra S.S.R. e le Università, il presente Accordo e le eventuali integrazioni, nel rispetto delle prerogative istituzionali e competenze dei soggetti sottoscrittori, intendono confermare

e sviluppare sedi, strumenti e metodi per rafforzare la suddetta collaborazione in tema di integrazione tra le attività assistenziali, formative e di ricerca;

- che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 547 e ss., come modificati dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, ulteriormente modificata dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ss.mm.ii, ha disposto che:
 - i) i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica, qualora abbia durata quinquennale, nonché al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - ii) che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - iii) che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - iv) che i medici specializzandi assunti nei termini che precedono sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del C.C.N.L. del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - v) che gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
 - vi) che la vigente normativa in materia stabilisce che, con specifici accordi tra le Regioni e le Università interessate, sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e

- pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che, con nota di trasmissione del 20 febbraio 2020, prot. n. 1150/C7SAN, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato e comunicato il documento recante *“Contenuti minimi degli Accordi Regione/Province Autonome e Università per l’assunzione degli specializzandi ex l. n. 145/2018”*;
 - che la succitata disciplina è stata, di recente, modificata con l’introduzione, durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria da diffusione del contagio da Covid-19, dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge del 24 aprile 2020 n. 27 e, successivamente, ulteriormente disciplinata dall’art. 3 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77;
 - che, in attuazione del predetto compendio di norme sopra richiamato, le Aziende e gli Enti del S.S.R. hanno proceduto e procederanno a bandire concorsi pubblici per l’assunzione di dirigenti medici a tempo indeterminato e che, nelle relative graduatorie, risulteranno essere utilmente collocati anche i medici specializzandi iscritti presso le Università degli Studi presenti nella Regione Siciliana;
 - che, con il presente Accordo, le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica, delle attività formative teoriche e pratiche previste di relativi ordinamenti e dai regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione universitarie;
 - che, pertanto, soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, sarà possibile dar seguito, in regime ordinario e fatte salve le procedure già autorizzate nel periodo emergenziale, all’assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica ai sensi del presente Accordo Quadro tra la Regione Siciliana e gli Atenei interessati, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - che la formazione teorica compete alle Università degli Studi mentre la formazione pratica si svolge nell’Azienda sanitaria, ospedaliera o Ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1

(Premesse)

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto)

2.1. Le Università degli Studi della Regione Siciliana, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia (d'ora in poi *Università*), come sopra rappresentate, riconoscono le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'Azienda sanitaria, ospedaliera o Ente del S.S.R. presso il quale è assunto a tempo determinato con orario a tempo parziale, quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

2.2. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*".

2.3. Le reti delle Scuole di Specializzazione di ogni Ateneo sono ordinariamente costituite includendo le strutture delle Aziende Sanitarie, ospedaliere e Enti del S.S.R. operanti nell'ambito territoriale proprio di ciascuna Università degli Studi, che rispettino i criteri di accreditamento del D.M. 402/2017. Il periodo di durata dei contratti di lavoro è comunque ricompreso nei 18 mesi di cui all'allegato 1 al Decreto 402/2017, eventualmente aumentati del periodo già previsto dal Piano formativo della Scuola per la frequenza nella struttura in questione.

2.4. L'assunzione degli specializzandi può essere disposta anche dalle Aziende sanitarie, ospedaliere o Enti del S.S.R. le cui strutture operative non sono accreditate ai sensi dell'art. 43 del D.lgs n. 368 del 1999. In tal caso dovrà essere redatto un progetto individuale, sulla base delle indicazioni e delle valutazioni del Consiglio della Scuola, che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, fermo restando l'approvazione definitiva a cura del Consiglio della Scuola, entro quindici giorni dalla richiesta proveniente dall'Azienda o dall'Ente interessato.

2.5. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in virtù delle quali l'attività lavorativa dei medici specializzandi svolta esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuta ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione nei termini ed alle condizioni ivi indicate.

Art. 3

(Modalità di assunzione)

3.1. I medici specializzandi assunti dalle Aziende o dagli Enti sopracitati, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

3.2. In particolare, le attribuzioni dei livelli di autonomia e responsabilità dovranno avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della Scuola, eventualmente anche in aderenza a specifiche richieste della Direzione Sanitaria della struttura e non necessariamente legata ai passaggi di anno. Di ciò si dovrà dare comunicazione alle Direzioni Sanitarie di appartenenza, formalizzando quanto indicato in appositi documenti.

Art. 4

(Tutoraggio)

4.1. Le Aziende sanitarie, ospedaliere o gli Enti presso i quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio e/o la supervisione, svolto dai dirigenti medici della struttura interessata, nelle forme indicate dal regolamento delle Scuole di Specializzazione, d'intesa con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

4.2. Nel corso dell'incarico il tutor stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dal medico in specializzazione, le attività assistenziali che lo stesso può gradatamente svolgere, fermo restando l'intervento tempestivo del tutor in caso di necessità.

4.3. Nel corso dell'incarico sono aggiornate, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla Scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità dovrà avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della Scuola, tenuto conto delle indicazioni dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica di cui al D.A. n. 1775 del 4 ottobre 2018.

Art. 5

(Ripartizione oraria delle attività)

5.1. Il medico specializzando svolge, nell'Azienda sanitaria, ospedaliera o Ente presso il quale è stato assunto, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015, trenta o trentadue ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica.

5.2. L'attività formativa teorica, comprensiva della necessaria attività didattica e di ricerca, obbligatoria per lo specializzando è preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

Art. 6

(Trattamento economico)

6.1. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del S.S.N. di cui: *i)* stipendio tabellare; *ii)* indennità di specificità medica; *iii)* indennità di esclusività; *iv)* indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; *v)* retribuzione di risultato, ove spettante; *vi)* retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

6.2. Per tutta la durata del periodo emergenziale, trovano applicazione le norme integrative di maggior favore previste dall'art. 2 *bis* legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 7

(Durata)

7.1. Il presente Accordo ha validità per un triennio a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e può essere oggetto di rinnovo tra le Parti.

Art. 8

(Limitazioni ed esclusioni)

8.1. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto (ad eccezione del periodo emergenziale e nei termini di cui all'art. 6 comma 2), per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico,

dall'Azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

Art. 9

(Disposizioni finali)

9.1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla vigente normativa in materia.

9.2. Le Parti danno atto che il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della Tabella B allegata al DPR 642/1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, parte seconda della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

9.3. Il presente Accordo è redatto in unico originale in formato digitale, ai sensi della Legge 241/1990, art. 15.

Letto, approvato e sottoscritto

per la **Regione Siciliana**

L'Assessore

Avv. Ruggero Razza

F.to digitalmente

RUGGERO
BENEDETTO
ITALO RAZZA

Firmato digitalmente
da RUGGERO
BENEDETTO ITALO
RAZZA
Data: 2020.11.18
16:06:17 +01'00'

per l'**Università degli Studi di Catania**

Il Magnifico Rettore

Prof. Francesco Priolo

F.to digitalmente

PRIOLO
FRANCESCO
20.11.2020
14:52:11
UTC

per l'**Università degli Studi di Messina**

Il Magnifico Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

F.to digitalmente

Firmato digitalmente da: CUZZOCREA SALVATORE
Motivo: Rettore
Data: 24/11/2020 11:01:41

per l'**Università degli Studi di Palermo**

Il Magnifico Rettore

Prof. Fabrizio Micari

F.to digitalmente

Firmato digitalmente da: Fabrizio Micari
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unità organizzativa: RETTORE
Data: 20/11/2020 12:17:53